



Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

A.G. 187

4 agosto 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	187
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
Norma di riferimento:	articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca attuazione della direttiva (UE) 2018/957 e apporta modifiche al D. Lgs. 136/2016 relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

L'articolo 1, comma 3, della L. 117/2019 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica l'articolo 1 del D. Lgs. 136/2016, estendendo il campo di applicazione del D. Lgs. 136/2016 alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia, che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati in Italia nell'ambito di una prestazione diversa dalla somministrazione. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite	La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni stabiliscono che il D. Lgs. 136/2016 trova applicazione anche nelle ipotesi di distacco "a catena" quando nel territorio nazionale abbia sede l'impresa utilizzatrice finale del lavoratore (ultimo anello della catena) o l'impresa che sia utilizzatrice intermedia dello stesso. La disposizione amplia quindi l'attuale ambito applicativo del decreto n. 136. La relazione tecnica osserva che si può immaginare che un'amministrazione pubblica rivesta il ruolo di utilizzatrice finale di lavoratori

<p>in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano, presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione.</p>	<p>distaccati, ma non anche quello di utilizzatrice intermedia (data l'incompatibilità dell'attività di distacco di personale verso altri soggetti con la <i>mission</i> istituzionale di qualsiasi pubblica amministrazione) e che pertanto la circostanza non è comunque tale da poter comportare effetti sulla finanza pubblica. È infatti pensabile che una pubblica amministrazione possa ricevere personale distaccato solo in virtù di una prestazione che le venga resa nell'ambito di un appalto, i cui oneri sono però destinati a rinvenire copertura nell'ambito delle risorse che a ciò sono ordinariamente destinate.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera b): modifica l'articolo 2 del D. Lgs. 136/2016, contenente le definizioni del provvedimento, recando modifiche di carattere formale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale o volte a migliorare, dal punto di vista sistematico, l'assetto del testo senza incidere sul suo contenuto; per questo motivo tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera c): modifica l'articolo 4 del D. Lgs. 136/2016, inserendo le condizioni di alloggio e le indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio tra le condizioni di lavoro da applicare, se più favorevoli, al rapporto di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati. Vengono inoltre considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore in seguito al distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese sostenute.</p>	<p>La relazione tecnica afferma, con riguardo alle condizioni di alloggio o alle indennità da riconoscere per spese di viaggio, vitto e alloggio, che tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I maggiori costi sono destinati infatti a restare a carico della distaccante che non è immaginabile possa vestire i panni di una pubblica amministrazione. Con riferimento alla natura delle indennità corrisposte ai lavoratori distaccati, la RT afferma altresì che, incidendo sulla qualificazione delle predette indennità, la modifica non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera d): introduce l'articolo 4-<i>bis</i> del D. Lgs. 136/2016, relativo al distacco di lunga durata. Le disposizioni prevedono che ai lavoratori distaccati si applichino tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia se la durata effettiva di un distacco supera i 12 mesi, estendibile a 18 mesi con notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del soggetto prestatore di servizi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che nessuna delle disposizioni contenute del nuovo articolo 4-<i>bis</i> è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò anche tenuto conto del fatto che la "notifica motivata" non comporta un'autorizzazione, essendo destinata a produrre effetto <i>ex se</i>.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera e): modifica l'articolo 7 del D. Lgs. 136/2016, relativo all'accesso alle informazioni. Le modifiche prevedono, tra l'altro, che se dalle informazioni pubblicate sul sito del Ministero del lavoro non si rilevano le condizioni di lavoro applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

<p>proporzionale delle sanzioni.</p>	
<p>Articolo 1, comma 1, lettera f): modifica l'articolo 8 del D. Lgs. 136/2016, in materia di cooperazione amministrativa. Si prevede che, qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, esso solleciti le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti l'Ispettorato informa tempestivamente la Commissione europea.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti a carico dell'Ispettorato nazionale sono di portata tale da poter essere senz'altro assolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera g): modifica l'articolo 10 del D. Lgs. 136/2016, in materia di obblighi amministrativi, inserendo i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia nell'elenco delle informazioni che devono essere contenute nella comunicazione preventiva di distacco.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti sulla finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettere h) e i): introducono l'articolo 10-bis del D. Lgs. 136/2016, relativo agli obblighi informativi che sono in capo all'impresa utilizzatrice con sede in Italia la quale deve comunicare all'agenzia di somministrazione le condizioni di lavoro e di occupazione applicate ai lavoratori distaccati. Si prevede altresì che l'impresa utilizzatrice con sede in Italia informi l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa. Infine, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi suddetti, che variano, a seconda della tipologia, da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro e da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alle sanzioni pecuniarie la RT afferma che dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si potrebbero se mai presumere maggiori entrate, benché allo stato non quantificabili.</p>
<p>Articolo 2: prevede che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.</p>
<p>Articolo 3: prevede che le disposizioni in esame non si applichino alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni recano modifiche al D. Lgs. 136/2016 relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Si fa presente che al D.Lgs. 136/2016 la RT non ha ascritto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni ampliano l'ambito di applicazione del suddetto D. Lgs. 136/2016

estendendolo anche alle ipotesi di distacco "a catena" dei lavoratori; pertanto ai lavoratori distaccati in Italia si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe. Ciò riguarda, a seguito delle modifiche introdotte, anche i lavoratori distaccati da agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro non italiano e inviati da tale impresa in Italia nell'ambito di una prestazione diversa dalla somministrazione.

Ciò premesso, la RT esclude che dall'ampliamento in questione insorgano effetti per la finanza pubblica in quanto l'ipotesi di personale distaccato presso un'amministrazione pubblica è plausibile solo in virtù di una prestazione resa nell'ambito di un appalto, i cui oneri sono però limitati alle risorse ordinariamente destinate all'appalto medesimo. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, appare utile acquisire conferma che non insorgano maggiori oneri per la finanza pubblica nella circostanza di contratti già in essere, con particolare riferimento a quelli stipulati da enti produttori di servizi economici appartenenti al perimetro dei soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato. Ciò, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi che la nuova disciplina del distacco di lunga durata (di cui al nuovo art. 4-*bis*, introdotto dal decreto in esame) comporti modifiche delle condizioni di lavoro e di occupazione non previste a legislazione vigente che abbiano riflessi di carattere economico.

Per quanto attiene agli eventuali maggiori oneri amministrativi relativi agli adempimenti in capo al Ministero del lavoro (comma 1, lettera d)) e all'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 1, lettera f)), non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT afferma che gli stessi possono essere senz'altro assolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare circa l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 1, lettera i), atteso che ad essa non vengono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.